ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA[1]

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE BAR, UBICATI PRESSO LA SEDE […]»

CIG […]

[1] Per favorire una compilazione più veloce, il testo è stato così suddiviso:

- le clausole redatte mediante l'utilizzo del colore rosso hanno ad oggetto le previsioni che devono essere inserite negli atti di gara in caso di suddivisione della procedura. Tali clausole dovranno pertanto essere oggetto di eliminazione, qualora la procedura;
- gli spazi in giallo, ricompresi all'interno di parentesi quadre, dovranno essere compilati in base alle caratteristiche della specifica procedura di affidamento;
- le parti in corsivo e in giallo, ricomprese all'interno di parentesi quadre, costituiscono indicazioni sulle modalità di utilizzo delle corrispondenti previsioni contenute nei documenti di gara e dovranno essere eliminate e/o recepite in sede di compilazione degli atti definitivi relativi alla procedura.

CONTRATTO

per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023**,** del **«*Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Bar, ubicato presso la sede del […]*»**

C.I.G. n. […]

tra

L' [**ISTITUZIONE SCOLASTICA**], con sede in […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], in qualità di […], dell'Istituzione Scolastica, con la qualifica di […];

(indicato anche nel prosieguo come «**Istituzione Scolastica**», «**Istituto**», «**Scuola**», «**Amministrazione Concedente**» o «**Amministrazione**»)

e

[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]

(indicato anche nel prosieguo come: «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**», «**Gestore**», «**Operatore Economico**», «**Operatore**» o «**Concessionario**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Premesso che

a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], il l'Istituzione Scolastica ha avviato una procedura aperta volta all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, dei **«*Servizi di ristorazione, mediante bar e distributori automatici, ubicati presso la sede […]*»**, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

b) il Bando di Gara è stato spedito all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, mediante la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), redatto secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione;

c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto […];

d) a mezzo di Determina n. […] del […], l'Istituzione Scolastica ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della Concessione, in favore del Concessionario, quale soggetto che ha

espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. […] del […];

e) il Concessionario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;

f) l'Istituzione Scolastica ha proceduto, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), alle verifiche sul possesso da parte del Concessionario dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

g) a mezzo polizza *[bancaria] [assicurativa]* emessa in data […] da […], *sub* […] per l'importo di € […] (euro […]/[…]), il Concessionario ha ritualmente prestato in favore dell'Istituzione Scolastica la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

h) *[ove siano state previste altre polizze a carico del Concessionario]* a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, il Concessionario ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € […] (euro […]/[…]).

i) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di Concessione, di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

j) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (*Definizioni*)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

a) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura;

b) Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato e pubblicato dalla Amministrazione Concedente (come di seguito definita) con le forme e le modalità previste dalla normativa;

c) Bar: la struttura, individuata nella porzione di fabbricato dell'Istituzione Scolastica (come evidenziato nella planimetria allegata) sita in […], che eroga un servizio di ristorazione mediante la somministrazione di bevande e alimenti;

d) Capitolato o Capitolato Tecnico: il capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Amministrazione Concedente devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

e) Catalogo dei Prodotti: l'elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Catalogo dovrà essere prodotto, entro n. [...] giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente;

f) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

g) Concessione o Servizio o Servizio Bar: complessivamente intesa la prestazione di «*Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Bar, ubicato presso la sede del […]*» oggetto di procedura;

h) Contratto: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

i) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica al Concessionario quale momento a partire dal quale lo stesso dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;

j) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente della Amministrazione Concedente del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al responsabile unico del procedimento;

k) Disciplinare di Gara: il documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;

l) Documento di Gara: qualsiasi documento prodotto dalla Amministrazione Concedente o al quale la Amministrazione Concedente fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Concessione o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

m) Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dall'art. 119, comma 2, e 188 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;

n) Listino: l'elenco dei prodotti offerti (alimenti e bevande) con i prezzi riportati per ciascun prodotto, presentato in sede di offerta economica;

o) Offerta: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

p) Piano Economico Finanziario: il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere;

q) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

r) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal Gestore, quantificati in base alla tipologia e quantità di prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dall'Aggiudicatario;

s) Responsabile del Concessionario: l'esponente del Concessionario, individuato dal medesimo, che costituisce l'interfaccia contrattuale unica del Concessionario medesimo verso l'Istituzione Scolastica, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

t) Responsabile del Progetto o R.U.P.: l'esponente dell'Istituzione Scolastica cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

u) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario.

Art. 2 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

 ALLEGATO "A": Capitolato Tecnico;

 ALLEGATO "B": Disciplinare di Gara e relativi allegati;

 ALLEGATO "C": Offerta Tecnica del Concessionario;

 ALLEGATO "D": Offerta Economica del Concessionario e Piano Economico Finanziario;

Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 *Oggetto e durata del Contratto*)

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento del **Servizio di ristorazione mediante Bar, ubicato presso la sede del […]**, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.

2. In particolare, il Servizio di Gestione del Bar attiene allo svolgimento delle seguenti attività:

 - **Servizio principale:** la gestione economico-funzionale del Bar interno dell'Istituzione Scolastica presso la sede di […], nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata *sub* 10 al Disciplinare di Gara, consistente nell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, garantendo la predisposizione e affissione del listino prezzi di prodotti offerti;
 - **Servizi Accessori**: i servizi connessi all'esecuzione del Servizio Bar complessivamente inteso, quali:
 - l'allestimento dei locali adibiti al Servizio Bar, con gli arredi, le apparecchiature e le attrezzature necessarie per l'espletamento del Servizio proposto, compresa la realizzazione e/o

l'integrazione degli Impianti meccanici, elettrici e idrici negli spazi tecnici lasciati liberi per tali esigenze;

- [*eventuale*]: lavori funzionali all'espletamento del Servizio, come descritti nel Capitolato;
- la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari per l'espletamento del Servizio proposto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e degli arredi, degli impianti nonché delle attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

3. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.
4. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di […] mesi, naturali e consecutivi, decorrenti [*dalla Data di Attivazione del Servizio*], come stabilito dall'art. 3 del Capitolato Tecnico.
5. [*Facoltativo, nel caso di inserimento della clausola sociale nel Disciplinare di gara*] Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e ferme restando le necessarie esigenze di armonizzazione tra l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e gli aspetti tecnico-organizzativi e relativi alla manodopera previsti nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Tale obbligo, in caso di aggiudicazione a cooperativa sociale, non può essere subordinato all'accettazione della qualità di "socio lavoratore".
6. L'Appaltatore dovrà rispettare i termini del "Progetto di assorbimento" del personale già in servizio, presentato in sede di gara. L'esecuzione del predetto progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Istituto.
7. La mancata ottemperanza alla clausola sociale in sede di esecuzione del contratto costituisce un inadempimento alle obbligazioni contrattuali e consente alla Direzione Regionale di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
8. Per l'espletamento del Servizio e contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (di cui alla planimetria in allegato […]) ubicati al livello […] dell'edificio, dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato Tecnico.
9. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
10. Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna dei locali, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

Art. 4 *(Modalità generali di esecuzione del Servizio)*

1. Il Servizio verrà svolto presso la sede di […].
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Concessionario si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal proprio Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione del Servizio presentato in sede di offerta.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso compresi nella natura giuridica del Contratto di Concessione e remunerati con il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale.
7. Il presente Contratto dovrà essere eseguito presso i locali […] adibiti al Servizio Bar nella disponibilità della Scuola e concessi in uso al Concessionario dall'Istituzione Scolastica, contestualmente all'affidamento del Servizio, dietro pagamento di un apposito canone, nella misura definita nell'art. 6 del Capitolato.
8. Il personale del Concessionario accederà alle strutture della medesima Amministrazione Concedente nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Amministrazione Concedente stessa. Sarà onere del Concessionario rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede della medesima Amministrazione Concedente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Amministrazione Concedente.
10. Il Concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di durata del Contratto, gli uffici e le strutture della medesima Amministrazione Concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale della Amministrazione Concedente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Amministrazione Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica un numero di telefono […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
12. Il Concessionario si impegna espressamente a:
 a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Amministrazione Concedente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati;

c) comunicare tempestivamente alla Amministrazione Concedente le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

13. Sarà facoltà dell'Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Concessionario acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Art. 5 ***(Governance dell'esecuzione contrattuale)***

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P. nella persona del/della Dott./Dr.ssa […], che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il/la Dott/Dr.ssa. […].
3. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
4. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
7. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dei Lavori, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, sono svolte dal RUP, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5 del Codice.

Art. 6 (*Obblighi del Concessionario*)

1. Il Concessionario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. Il Concessionario garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 [*e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del [Istituzione Scolastica]", adottato con […]*].

Art. 7 (*Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF)*

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta e allegato al presente Contratto.
2. Ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora si verifichino fatti, non imputabili all'Affidatario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, il Concessionario potrà richiedere la revisione del PEF, che dovrà avvenire nei modi previsti dalla normativa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 192 del Codice, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario. L'Amministrazione valuterà se, sul piano economico-finanziario, sussistano o meno i presupposti per procedere alla revisione del PEF. Nel caso in cui vi siano i suddetti presupposti, l'Istituto darà comunicazione al Concessionario, il quale dovrà predisporre un nuovo Piano Economico Finanziario e relazione illustrativa (a seguire, anche «**PEF Aggiornato**») che illustri il valore dei parametri finanziari prima e dopo l'impatto dell'Evento Destabilizzante.
4. Il Concessionario trasmetterà tempestivamente all'Amministrazione Concedente il PEF Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
5. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario (a seguire, anche «**PEF di Riequilibrio**») e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

 a. la proroga della Concessione;

 b. forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;
6. Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità del Concedente.

7. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio. In ogni caso, la revisione del PEF dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'Operatore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.
8. Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente tra le parti.

Art. 8 (*Canone di concessione e pagamento utenze)*

1. L'Affidatario dovrà corrispondere per la Concessione dei locali il relativo canone, con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 6 del Capitolato Tecnico.
2. Il Concessionario dovrà corrispondere a […], un Canone stimato su base annua pari ad **€ […] (euro […]/[…])**.
3. Il Canone Concessorio dovrà essere corrisposto in […] rate [mensili] anticipate, ciascuna da pagarsi entro il primo del mese di riferimento.
4. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Stazione Appaltante. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a […] giorni rispetto alle singole scadenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.
5. Il Canone è comprensivo dei costi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza) [*solo nel caso in cui non siano installati impianti/contatori autonomi aggiungere: "e delle spese relative alle utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua)"*].

 [*Nel caso in cui siano installati impianti/contatori autonomi, inserire il seguente comma*]
6. [*"Il Concessionario si impegna a gestire l'istallazione dei contatori per acqua, gas ed elettricità relativi alle nuove utenze, con spese ed oneri, anche relativi ai consequenziali consumi, interamente a suo carico".*]

Art. 9 *(Remunerazione del Servizio)*

1. La Concessione si remunera mediante i ricavi di gestione del Concessionario prevenienti dalla vendita dei prodotti offerti nell'ambito del Servizio Bar da parte dell'utenza, nella misura indicata dal Concessionario nella propria Offerta Economica, in un apposito listino contenente i prezzi per ciascun prodotto.

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo unitario a base d'asta (IVA esclusa) in cifre	Prezzo unitario a base d'asta (IVA esclusa) in lettere
Bar 1	Caffè caldo e freddo, decaffeinato	[…]	[…]
Bar 2	Cappuccino e caffellatte	[…]	[…]
Bar 3	Latte caldo o freddo	[…]	[…]

Bar 4	Tè caldo o freddo	[…]	[…]
Bar 5	Diger seltz	[…]	[…]
Bar 6	Camomilla	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]	[…]

2. Si precisa che il Concessionario, dopo l'aggiudicazione concorda con la Stazione Appaltante un Catalogo dei Prodotti, contenente l'elenco dettagliato dei prodotti che si impegna a praticare all'utenza, con l'indicazione delle relative denominazioni commerciali.
3. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico un listino dei prezzi praticati per lo svolgimento del Servizio. Il rischio derivante dalla variazione dell'utenza per tutta la durata del Servizio è a completo carico del Concessionario.
4. È ammessa la revisione dei prezzi dei prodotti secondo le modalità indicate nel successivo art. 9- bis del presente Contratto.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione, da comunicarsi tramite PEC.
6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza della presente Concessione sono pari a € […] (euro […]/[…]).
7. Fermo restando quanto previsto dal presente Contratto, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituzione Scolastica per effetto dell'esecuzione del Contratto.
9. L' Amministrazione Concedente verifica la corretta esecuzione della Concessione, la corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati. L'Amministrazione Concedente, ove necessario, richiede al Concessionario chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

Art. 9-bis *(Revisione prezzi)*

1. Al presente Contratto si applica la revisione dei prezzi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 60 e nell'Allegato II.2-*bis* del Codice, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, la Stazione Appaltante, […] **[*inserire le tempistiche entro le quali opera il monitoraggio e l'eventuale revisione dei prezzi, ad esempio, "per ciascun anno di esecuzione contrattuale"*]**, procede al monitoraggio e alla rilevazione dei prezzi del Contratto e, anche in assenza di istanza di parte, alla conseguente revisione dei medesimi, qualora la variazione dell'indice ISTAT […] **[*indicare l'indice ISTAT associato alle prestazioni oggetto di gara, secondo la ripartizione di cui alle tabelle D.1, D.2 e D.3, dell'Allegato II.2-bis*]** (a seguire, anche «**Indice di Riferimento**») superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% (cinque per cento) (a seguire, anche «**Soglia di**

Riferimento») dell'importo complessivo del Contratto. I prezzi sono aggiornati, per le prestazioni ancora da eseguire, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la Soglia di Riferimento.

3. L'Indice di Riferimento di cui al comma precedente è stato individuato dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'associazione al codice CPV individuato per i servizi oggetto del presente Appalto [***in alternativa, ove il codice CPV individuato per la procedura non sia elencato nella tabella D dell'Allegato II.2-bis del Codice, sostituire il periodo in giallo con il seguente "dall'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'associazione al codice CPV (Common Procurement Vocabulary) maggiormente pertinente rispetto a quello individuato per il presente Appalto"***].

[*in alternativa, qualora le prestazioni oggetto del Contratto siano associate a più indici ISTAT, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti*]

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, la Stazione Appaltante, […] **[*inserire le tempistiche entro le quali opera il monitoraggio e l'eventuale revisione dei prezzi, ad esempio, "per ciascun di esecuzione contrattuale"*]**, procede al monitoraggio e alla rilevazione dei prezzi del Contratto e, anche in assenza di istanza di parte, alla conseguente revisione dei medesimi, qualora la variazione del sistema ponderato degli indici ISTAT individuati nella seguente tabella (a seguire, anche «**Indici di Riferimento**») superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% (cinque per cento) (a seguire, anche «**Soglia di Riferimento**») dell'importo complessivo del Contratto. I prezzi sono aggiornati, per le prestazioni ancora da eseguire, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la Soglia di Riferimento.

Gli Indici di Riferimento sono stati individuati dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'associazione al codice CPV individuato per i servizi oggetto del presente Appalto [***in alternativa, ove il codice CPV individuato per la procedura non sia elencato nella tabella D dell'Allegato II.2-bis del Codice, sostituire il periodo in giallo con il seguente "dall'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'associazione al codice CPV (Common Procurement Vocabulary) maggiormente pertinente rispetto a quello individuato per il presente Appalto"***]. Trattandosi di codice CPV associato a più indici, sono stati altresì individuati i relativi pesi ai fini della ponderazione, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 11.

Tabella n. […] – Indici di Riferimento

Servizio	CPV	Indice di Riferimento	Peso attribuito
[…] [*indicare il servizio oggetto di Appalto*]	[…] [*indicare il codice CPV riferito al servizio oggetto di Appalto*]	[…] [*indicare l'Indice di Riferimento previsto nella tabella D.2 o D.3*]	[…] [*indicare il peso attribuito all'Indice di Riferimento*]
		[…] [*indicare l'Indice di Riferimento previsto nella tabella D.2 o D.3*]	[…] [*indicare il peso attribuito all'Indice di Riferimento*]
		[…] [*indicare l'Indice di Riferimento previsto nella tabella D.2 o D.3*]	[…] [*indicare il peso attribuito all'Indice di Riferimento*]

4. Al ricorrere delle tempistiche di cui al precedente comma 2, il Responsabile Unico del Progetto, mediante apposito procedimento volto alla rilevazione dei prezzi, avente una durata non inferiore a […] [***indicare la durata del periodo del procedimento di revisione, ad esempio, "30 (trenta) giorni" o***

"sessanta (60) giorni"] (a seguire, anche «**Periodo di Rilevazione**»), verifica eventuali variazioni dei prezzi del Contratto.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'Indice di Riferimento al momento della rilevazione **[*in alternativa, in caso di presenza di più Indici, sostituire il periodo in giallo con il seguente "del sistema ponderato di Indici di Riferimento al momento della rilevazione"*]** e il corrispondente valore nel mese di adozione del provvedimento di aggiudicazione relativo alla presente procedura di gara.
6. Qualora all'esito del Periodo di Rilevazione sia riscontrata una variazione dei prezzi del Contratto, il Responsabile Unico del Progetto adotta apposito provvedimento finale mediante il quale:
 a) ove sia riscontrata una variazione in aumento superiore al 5% (cinque per cento), determina l'aggiornamento in aumento dei prezzi del Contratto;
 b) ove sia riscontrata una variazione in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento), dispone l'aggiornamento in diminuzione dei prezzi del Contratto.
7. Qualora, con provvedimento di cui al comma precedente, sia disposta la rideterminazione dei prezzi, lo stesso è trasmesso via PEC all'Appaltatore.
8. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 6, lett. a), si procederà a corrispondere le somme dovute all'Appaltatore quale incremento conseguente alla rivalutazione sia per le prestazioni ancora da eseguire sia per quelle già rese nel corso del Periodo di Rilevazione.
9. Nei casi di cui al medesimo comma 6, lett. b), si procederà a compensare, in occasione dei pagamenti futuri, le somme dovute alla Stazione Appaltante per le prestazioni rese nel corso del Periodo di Rilevazione e già remunerate dalla Stazione Appaltante.
10. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del Contratto.

Art. 10 (*Responsabilità del Concessionario e garanzie*)

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Il Concessionario sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati alla Amministrazione concedente o a terzi nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Servizio e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali pretese di terzi, utenti e Pubbliche Amministrazioni. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
3. Sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Concessione.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Concessionario ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice, dell'importo di € […] (euro […]/[…]), rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
6. L'Istituzione Scolastica, in presenza di inadempimenti del Concessionario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituzione Scolastica stesso.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
8. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa, come previsto dall'art. 37 del Capitolato Tecnico.

Art. 11 (*Avvio dell'esecuzione del Contratto*)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, previo espletamento da parte dell'Aggiudicatario delle attività necessarie ad attivare il Servizio di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, indicando al Concessionario la Data di Attivazione del Servizio.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il Concessionario redige apposito verbale, contenente:
 a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui il Concessionario svolgerà il Servizio;
 b) l'inventario circa la consistenza dei beni e delle attrezzature eventualmente messi a disposizione dall'Istituzione Scolastica al Concessionario per la prestazione del Servizio;
 c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione *[oppure "*dal RUP*", nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione]* e dal Concessionario.
4. A seguito dell'adempimento di cui al precedente comma 2, il Concessionario assume obbligatoriamente su di sé gli oneri e la responsabilità dell'uso, della custodia e della buona conservazione dei beni e provvede, a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni che avrà eventualmente danneggiato nello svolgimento dell'Appalto. In mancanza, l'Istituto si rivarrà della relativa spesa sul deposito cauzionale e/o mediante trattenute di pari importo sul corrispettivo del servizio.
5. Durante la fase di avvio della concessione, il Concessionario dovrà comunque garantire un servizio di perfetta efficienza pari a quello dovuto durante il periodo di esecuzione e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.
6. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla fase di avvio della concessione, si rinvia a quanto previsto all'art. […] del Capitolato tecnico.

Art. 12 (*Sospensione dell'esecuzione del Contratto*)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 b) le prestazioni già effettuate;
 c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituzione Scolastica si oppone, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dal Concessionario e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni del Concessionario in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora il Concessionario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Amministrazione Concedente per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, il Concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

Art. 13 (*Certificato di ultimazione delle prestazioni*)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

 [Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione, sostituire il comma precedente con il seguente]

2. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 14 (*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*)

1. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 189 del Codice.

Art. 15 (*Obblighi di reportistica da parte del Concessionario*)

1. Il Concessionario è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto Gestionale, così come richiesto all'art. 13 del Capitolato Tecnico ("*Altri oneri in capo al Concessionario*"), raccordandosi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Il Concessionario, inoltre, è responsabile del regolare svolgimento del Servizio e, pertanto, espleta l'attività di monitoraggio mediante gli strumenti da questo ritenuti opportuni.
3. In particolare, in conformità all'art. 13 del Capitolato Tecnico ("*Altri oneri in capo al Concessionario*"), il Concessionario si obbliga a presentare all'Amministrazione:
 - una "Relazione sull'andamento del servizio" con cadenza trimestrale, unitamente alla fattura;
 - una "Relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti", al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio.
4. Il Concessionario dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori obblighi relativi al monitoraggio del servizio di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico.
5. Infine, il Concessionario dovrà predisporre ed attuare, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Tecnico ("*Customer satisfaction*"), un sistema di monitoraggio e di misurazione, sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Le rilevazioni per la misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati devono essere effettuate almeno due volte per ciascun anno scolastico e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio.

Art. 16 (Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità)

1. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Amministrazione Concedente, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP

delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al RUP, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Tecnico, dando avviso al Concessionario della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
5. Il Direttore dell'Esecuzione trasmette al RUP la seguente documentazione:
 a) copia degli atti di gara;
 b) copia del Contratto;
 c) documenti contabili;
 d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. I controlli di conformità relativi al Contratto effettuati dall'Amministrazione Concedente possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso al Concessionario, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso Bar. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con il Concessionario o con persona da esso delegata, e di esse si dà prova mediante la redazione di un Verbale di ispezione controfirmato dalle parti. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente il Concessionario o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e il Concessionario non può in alcun modo inficiarne la validità. Resta inteso che nessun compenso spetta al Concessionario per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.
7. L'Affidatario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
8. La verifica di conformità potrà essere effettuata in corso d'opera, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
9. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del Concessionario e anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Art. 17 (*Penali*)

1. Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Istituzione Scolastica le penali di cui all'art. 31 del Capitolato Tecnico.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Concessionario.
3. L'Istituzione Scolastica avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 21, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 18 (*Divieto di cessione del Contratto e subappalto*)

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, il Concessionario potrà avvalersi del subappalto in conformità all'art. 11 del Disciplinare di Gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all'art. 188 e all'art. 119, per quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente.
4. In caso di ricorso al subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 2-*bis*, del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 119 medesimo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, le quali sono da determinarsi in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
7. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall'art. 119, comma 6, del Codice.
9. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
 b) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
10. La Amministrazione Concedente verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice in capo al subappaltatore, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte del Concessionario, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.
11. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare all'Istituzione Scolastica almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;
 c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 d) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

e) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

f) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

12. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

13. La Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

14. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

15. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

16. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

17. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

18. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

19. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, secondo periodo, del Codice, l'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

20. L'Affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice.

21. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

Art. 19 (*Recesso*)

1. Ai sensi dell'art. 190, comma 4, del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Concedente potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.
2. La Stazione Appaltante potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavo prima della stipula del Contratto.

Art. 20 (*Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti*)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei relativi Allegati, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 21 *(Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro*)

1. Si applica quanto previsto agli artt. 190 e 191 del Codice.

Art. 22 (*Clausole risolutive espresse*)

1. L'Istituto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi indicati dall'art. 32 del Capitolato Tecnico.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Concessionario, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituzione Scolastica applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituzione Scolastica.

4. La risoluzione del Contratto farà sorgere in favore dell'Istituto la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Il presente Contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Art. 23 (*Procedure di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del Contratto*)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 190 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto avrà diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

2. Qualora il successivo affidamento avvenga nei confronti di soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, il Contratto di concessione sarà stipulato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 24 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*)

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e del D.L. n. 187/2010 ("*Misure urgenti in materia di sicurezza*"), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. Al riguardo, dichiara che il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: […] e che le generalità e il C.F. dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso sono le seguenti: […].

3. Inoltre, il Concessionario si obbliga:

 a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia nei confronti dell'Istituzione Scolastica che verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente c/c bancario intestato […] presso […]- IBAN […];

 b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

 a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

 b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

 c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010, convertito con L. n. 217/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Art. 25 *(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera)*

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:

 a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

 b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. n. 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

 c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 26 (*Lavoro e sicurezza*)

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga verso l'Amministrazione Concedente a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Il Concessionario prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
5. Prima dell'avvio dell'esecuzione, il Concessionario dovrà trasmettere al l'Istituzione Scolastica la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza relativa sia ad esso Concessionario che ai propri eventuali subappaltatori.
6. Il Concessionario si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituzione Scolastica da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Amministrazione Concedente ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/70,

provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

7. Nel caso in cui dipendenti del Concessionario o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituzione Scolastica per inadempimenti imputabili al Concessionario e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Concessionario sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Concessionario le spese legali affrontate dall'Istituzione Scolastica per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 27 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] in forza a questo l'Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per il Concessionario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

 per il Concessionario

 […]

 Via […], n. […]

 Alla c.a. […]

 e-mail […]

 per l'Istituzione Scolastica

 […]

 Via […], n. […]

 Alla c.a. del Dott. […],

 e-mail […]@istruzione.it
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 28 (*Spese*)

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le

tasse e imposte, a carico dell'Istituzione Scolastica nelle percentuali di legge.

Art. 29 (*Foro competente*)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

 a) il titolare del trattamento è […];

 b) Responsabile della Protezione dei dati è […]. E-mail: […].

 c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

 d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

 e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

 f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

 g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

 h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: di cui agli articoli 15 e ss. del predetto Regolamento UE 679/2016:

 - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione del Contratto e a garantire il rispetto della normativa in materia di conservazione degli atti relativi alle procedure di acquisto.

2. Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituzione Scolastica o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituzione Scolastica, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

Art. 31 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

Il Concessionario

l'Istituzione Scolastica

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni*), *Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati*), *Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto*), *Art.* 4 *(Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art.* 5 *(Governance dell'esecuzione contrattuale*), *Art.* 6 (*Obblighi del Concessionario*), *Art.* 7 (*Equilibrio economico finanziario e Revisione del PEF*), *Art.* 8 (*Canone di concessione e pagamento utenze*), *Art.* 9 (*Remunerazione del servizio*), *Art. 9-bis (Revisione prezzi), Art. 10 (Responsabilità del Concessionario e garanzie*), *Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 14 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*), *Art. 15 (Obblighi di reportistica da parte del Concessionario)*, *Art. 16 (Monitoraggio del contratto e vigilanza sulla gestione e controllo di conformità), Art. 17 (Penali*), *Art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto*), *Art. 19 (Recesso*), *Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti*), *Art. 21 (Cessazione, Revoca della Concessione e Risoluzione per inadempimento e subentro*), *Art. 22 (Clausole risolutive espresse*), *Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del Contratto*), *Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), *Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente Concessione e in quelli della Filiera*); *Art. 26 (Lavoro e sicurezza*), *Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*), *Art. 28 (Spese*), *Art. 29 (Foro competente*), *Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), *Art. 31 (Varie*).

Roma, _____

IL CONCESSIONARIO